



COMUNE DI VALENZA

(Provincia di Alessandria)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)**

INDICE:

<u>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</u>	<u>PAG. 1</u>
<u>ART. 1 – OGGETTO</u>	<u>PAG.1</u>
<u>ART.2 FINALITA'</u>	<u>PAG.1</u>
<u>ART.3 MODALITA'</u>	<u>PAG.1</u>
<u>ART.4 INTERVENTI</u>	<u>PAG.1</u>
<u>ART.5 ISEE</u>	<u>PAG.1</u>
<u>ART.6 GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI</u>	<u>PAG.2</u>
<u>TITOLO II – AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI ED AI BUONI PASTO</u>	<u>PAG.2</u>
<u>ART.7 FINALITA' E CARATTERISTICHE</u>	<u>PAG.2</u>
<u>ART.8 CASI PARTICOLARI</u>	<u>PAG.2</u>
<u>ART.9 DOMANDA DI AGEVOLAZIONE</u>	<u>PAG.3</u>
<u>ART.10 EROGAZIONE DELLA AGEVOLAZIONE</u>	<u>PAG.3</u>
<u>ART.11 METODO DI CALCOLO</u>	<u>PAG.3</u>
<u>TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</u>	<u>PAG.4</u>
<u>ART.12 VERIFICHE</u>	<u>PAG.4</u>
<u>ART.13 DISPONIBILITA' FINANZIARIA</u>	<u>PAG. 4</u>
<u>ART.14 SERVIZIO SCUOLABUS</u>	<u>PAG.5</u>
<u>ART.15 SERVIZIO POMERIGGIANDO</u>	<u>PAG.5</u>
<u>ART.16 CENTRI ESTIVI</u>	<u>PAG.5</u>
<u>ART. 17 GRAVE DISAGIO ECONOMICO SOCIO SANITARIO</u>	<u>PAG.5</u>
<u>ART. 18 ENTRATA IN VIGORE</u>	<u>PAG.5</u>
<u>ART. 19 UTENTI RESIDENTI</u>	<u>PAG.6</u>
<u>FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI PER UTENTI RESIDENTI E NON RESIDENTI E CRITERI PER L'APPLICAZIONE DI RIDUZIONI TARIFFARIE NON DIPENDENTI DA POSIZIONI REDDITTUALI</u>	<u>PAG. 6</u>

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

- Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art.2 del D.L.gvo 31/3/1998, n. 109, come modificato dal D.L.gvo 3/5/2000, n. 130, e s.m.i. e in applicazione al DPCM n.159 del 15/12/2013 e del Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 per quanto riguarda l'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- Il regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), relativamente alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Valenza negli ambiti di attività riconducibili alla materia Servizi Educativi
- Il regolamento individua i settori di intervento e le modalità operative per l'accesso alle prestazioni

ART. 2 - FINALITA'

- Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale Valenzano secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto, rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate
- Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa a carico delle situazioni svantaggiate da parte della Amministrazione Pubblica

ART. 3 - MODALITA'

- Le finalità suddette sono perseguite attraverso la definizione di soglie ISEE per l'accesso alle prestazioni agevolate, tali da garantire l'attribuzione di risorse in misura congrua alle situazioni di effettivo bisogno ed in relazione alle specifiche tipologie di intervento.
- Il regolamento introduce momenti di controllo e verifica delle situazioni dichiarate, allo scopo di scoraggiare richieste di prestazioni agevolate per situazioni di non effettivo bisogno.

ART. 4 - INTERVENTI

- Le prestazioni sociali riguardano agevolazioni relative alle rette dei servizi scolastici ed educativi nonché ai buoni pasto.

ART. 5 - ISEE

- L'Ufficio Servizi Educativi rilascerà ad ogni cittadino che ne farà richiesta il modulo per la domanda di prestazione agevolata relativa al servizio richiesto.
- Per la compilazione della dichiarazione unica ISEE ed il rilascio della relativa attestazione, i cittadini potranno avvalersi della consulenza gratuita dei CAF dei Sindacati in base a quanto stabilito dalla vigente convenzione nazionale tra questi e

l'INPS e la convenzione che verrà stipulata tra il Comune e i CAF.

- Le domande di prestazioni sociali agevolate devono sempre essere presentate unitamente all'attestazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione unica ISEE all'Ufficio Servizi Educativi

ART. 6 - GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI

- L'Ufficio Servizi Educativi trasmetterà all'Amministrazione Comunale, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione annuale sulla gestione delle prestazioni sociali agevolate, allo scopo di confermare o rivedere gli indicatori economici relativi alle soglie di accesso e ai limiti delle agevolazioni concedibili, nonché per effettuare proposte relative all'assetto generale o a specifici aspetti del presente regolamento.

TITOLO II AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI ED AI BUONI PASTO

ART. 7 - FINALITA' E CARATTERISTICHE

Le agevolazioni di cui al presente titolo sono rivolte a fornire una copertura, totale o parziale, ai costi sostenuti dalle famiglie residenti nel Comune di Valenza per il pagamento delle rette relative alla frequenza dei figli ai seguenti servizi educativi e scolastici

- Asilo nido
- Buoni pasto refezione scolastica (scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado),
- Centri ricreativi estivi : limitatamente al contributo di cui all'art.17 .
- Scuolabus e pomeriggiando.

L'accesso alle agevolazioni è stabilito a partire da un valore ISEE inferiore a euro 11.500,00. Per valori ISEE uguali o superiori a tale soglia, nonché agli utenti non residenti, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile.

ART. 8 - CASI PARTICOLARI

- E' sempre concessa la esenzione totale dal pagamento delle rette per i minori residenti nel Comune di Valenza e in affidamento ai Servizi Sociali dell'ASL. Per tutti gli altri casi di esenzione, valgono le condizioni stabilite dal presente regolamento.
- Nel caso in cui la frequenza dei servizi scolastici sia derivata da variazioni di residenza della famiglia e sia stata presentata domanda di agevolazione entro 30 giorni dall'acquisizione della nuova residenza, l'agevolazione è concessa a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, in base ad attestazione ISEE.

- L'ISEE comunicato all'atto dell'iscrizione sarà ritenuto valido per tutto il corso dell'anno scolastico, fatta salva la necessità di comunicare un nuovo valore derivante da un "Isee corrente" o da una intervenuta modifica della composizione del nucleo familiare.

L'aumento o la riduzione delle quote fisse sarà calcolata proporzionalmente al periodo decorrente dalla data della segnalazione e di conseguenza saranno operati i relativi rimborsi e conguagli.

ART. 9 - DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

Le domande di agevolazione, pena la impossibilità di accedere alle agevolazioni stesse, devono essere presentate all'Ufficio Servizi Educativi del Comune di Valenza entro le seguenti scadenze:

- Entro il 30 giugno di ogni anno per i Centri ricreativi estivi dello stesso anno
- Entro il 25 luglio di ogni anno per gli asili nido comunali, buoni pasto refezione scolastica (scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado) scuolabus e pomeriggiando.

Per coloro i quali dovessero richiedere l'iscrizione in corso d'anno ai servizi scolastici comunali e ritenessero di avere diritto ad agevolazioni nel pagamento della tariffa di competenza, i termini per presentare la domanda ed il modello ISEE sono derogati rispetto a quanto precedentemente previsto. Le eventuali agevolazioni decorreranno dal mese successivo a quello di presentazione del modello ISEE.

Sino a tale periodo il fruitore del servizio sarà tenuto al versamento della tariffa normale.

ART. 10 - EROGAZIONE DELLA AGEVOLAZIONE

- Entro 60 giorni dal termine di ogni periodo di presentazione delle domande, come indicato all'articolo precedente, il Dirigente assume apposita determinazione di accoglimento o diniego delle stesse.

ART. 11- METODO DI CALCOLO

- L'esenzione totale dal pagamento della retta per i servizi di asilo nido e scuolabus, buoni pasto refezione scolastica, (scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado) è concessa esclusivamente ai soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 1. ISEE compreso tra € 0 (zero) e € 2.500,00 (duemilacinquecento) e
 2. Situazioni di grave disagio economico socio sanitario, segnalate dai Servizi Sociali
- Per un valore ISEE maggiore di zero, relativamente al **costo del buono pasto** della refezione scolastica, fino ad un valore pari a € 11.500,00 si applicano le agevolazioni sotto riportate:

ISEE		Agevolazione%
Da	A	
€ 0	€ 3.500,00	21%
€ 3.501,00	€ 6.500,00	16%
€ 6.501,00	€ 9.500,00	7%
€ 9.501,00	€ 11.500,00	2%

- Relativamente alle **rette di frequenza dell'asilo nido** si applicano le agevolazioni sotto riportate:

ISEE		Agevolazione %
Da	A	
€ 0	€ 1.500	35
€ 1.501	€ 2.500	32
€ 2.501	€ 3.500	28
€ 3.501	€ 4.500	25
€ 4.501	€ 5.500	21
€ 5.501	€ 6.500	17
€ 6.501	€ 7.500	14
€ 7.501	€ 8.500	11
€ 8.501	€ 9.500	8
€ 9.501	€ 10.500	4
€ 10.501	€ 11.500	2

- Relativamente alla retta di accesso ai servizi di scuolabus e pomeriggiano:
ISEE da 0 a 8500,00 agevolazione 10%
ISEE da 8500 a 11.500,00 agevolazione 5%

Infine, per un valore ISEE superiore a € 11.500,00, il richiedente non ha diritto ad alcuna agevolazione.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 12 - VERIFICHE

- Il Comune attiverà, anche attraverso convenzioni con gli organi accertatori competenti, ai sensi del D.Lgs 31/3/1998, n. 109, forme di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati per la determinazione dell'ISEE.
- Nel caso in cui, dalle verifiche suddette, emerga una incongruenza tra la situazione dichiarata e quella di fatto, la domanda di prestazione sociale agevolata sarà respinta e, se già accolta, si procederà al recupero delle somme dovute, impregiudicati tutti gli atti a carico del richiedente per falsa dichiarazione.
- Le dichiarazioni ISEE saranno inviate alla Guardia di Finanza, nel corso dell'anno scolastico, per le verifiche di legge.

ART. 13 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA

- Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono concesse, se dovute, entro il limite complessivo dato dallo stanziamento finanziario previsto nel bilancio annuale del Comune di Valenza.

ART. 14 - SERVIZIO SCUOLABUS

- Al di fuori del caso di cui al quarto punto dell'art. 11 del presente regolamento non saranno concesse altre agevolazioni, salvo quanto previsto dall'art.17. (Grave disagio economico e socio sanitario).

ART. 15 – SERVIZIO POMERIGGIANDO

- Al di fuori del caso di cui al quarto punto dell'art. 11 del presente regolamento non saranno concesse altre agevolazioni, salvo quanto previsto dall'art.17. (Grave disagio economico e socio sanitario).

ART.16 - CENTRI ESTIVI

- Centri estivi per bambini degli asili nido, scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado:
con apposito provvedimento di Giunta, potrà essere riconosciuto un contributo massimo, pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta) e comunque non superiore al costo effettivo, ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 11 punto 1 del presente regolamento al fine di consentire la partecipazione ai Centri Estivi. Per poter accedere a tale agevolazione, sarà necessario compilare una apposita domanda, il cui modello sarà disponibile presso l'Ufficio Servizi Educativi del Comune. Il contributo, pena l'impossibilità dell'erogazione, su autorizzazione dei genitori, sarà direttamente devoluto al centro estivo prescelto.
- Centri estivi nidi e scuole d'infanzia statali: ai soggetti individuati ai sensi dell'art.11 punto 1 del presente regolamento viene riconosciuto il diritto a ricevere il servizio con una tariffa ridotta del 50%.

Al di fuori del caso di cui ai primi due punti del presente articolo non saranno concesse altre agevolazioni.

ART. 17 - GRAVE DISAGIO ECONOMICO SOCIO SANITARIO

- Per situazioni di grave disagio economico socio sanitario, segnalate dai Servizi Sociali, la Giunta Comunale potrà, valutati i singoli casi proposti dal Dirigente competente, assumere specifici e temporanei provvedimenti di concessione di ulteriori agevolazioni o benefici in deroga al presente regolamento, nei limiti dello stanziamento del bilancio di competenza dei Servizi socio assistenziali.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

- Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 108, comma 6, del vigente Statuto Comunale entrerà in vigore al termine della ripubblicazione per 15 giorni della Deliberazione che avverrà ad avvenuta esecutività della medesima.

ART. 19 - UTENTI NON RESIDENTI

- Ai non residenti che chiedono l'iscrizione dei figli ai vari servizi saranno applicate le tariffe massime, come deliberate dalla Giunta Comunale, salvo convenzioni diverse con i Comuni di provenienza.

FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI PER UTENTI RESIDENTI E NON RESIDENTI E CRITERI PER L'APPLICAZIONE DI RIDUZIONI TARIFFARIE NON DIPENDENTI DA POSIZIONI REDDITTUALI

PAGAMENTO DELLE TARIFFE E ACCESSO AI SERVIZI

- Per poter accedere ai servizi scolastici gli utenti dovranno versare entro i termini previsti dall'Amministrazione, le tariffe come determinate in base al Regolamento ISEE, mediante il sistema PagoPA.

ASILI NIDO

RIDUZIONI PER ASSENZA

- La tariffa mensile del servizio asilo nido viene ridotta per assenze protrate dalla scuola conseguenti a gravi motivi, quali infortuni, malattie e convalescenze, debitamente documentati con certificato medico da consegnarsi al termine dell'assenza al Responsabile del servizio. In particolare viene applicata una riduzione pari al 30% della retta mensile in caso di trenta giorni di assenza continuativa e del 40% per i giorni successivi, qualora l'assenza si protragga continuativamente oltre i 30 giorni. La riduzione sarà operata nella prima fatturazione utile successiva alla presentazione del certificato medico. In caso di assenze protrate e non giustificate da gravi motivi di salute, debitamente certificate dal medico o da gravi motivi familiari autocertificati, potrà essere disposta d'ufficio la dimissione del bambino.

Le sospensioni del servizio natalizia e pasquale non sono considerate nel computo dei giorni di assenza per malattia.

FREQUENZA IRREGOLARE

- In caso di frequenza irregolare (con più di 2 giorni di assenza settimanale), con assenze che si prolunghino cumulativamente oltre i 12 giorni, in un mese, senza giustificazione, l'amministrazione comunale provvederà a richiedere, su segnalazione della coordinatrice, la produzione di un'adeguata documentazione giustificativa. In caso di esito negativo il Dirigente competente adotterà il provvedimento di dimissione.

INSERIMENTO POSTICIPATO- ASILO NIDO

- Un eventuale ritardo, motivato, nell'inizio della frequenza può essere concordato fino ai

primi di gennaio senza che ciò comporti il depennamento dalla graduatoria degli iscritti. In tale caso, è richiesta una quota di mantenimento del posto pari al 50% della retta spettante.

RINUNCE AL POSTO

- Eventuali rinunce al posto dovranno essere presentate in forma scritta al nido e scuola dell'infanzia comunali di appartenenza.

In caso di rinuncia in corso d'anno, prima del 30 aprile, verrà addebitata la retta fino al termine del mese.

Nel caso in cui la dimissione volontaria avvenga successivamente al 30 aprile, l'utente è tenuto alla corresponsione del 50% della tariffa mensile fino alla fine dell'anno scolastico, tranne che per le dimissioni conseguenti ai gravi motivi sopra indicati (di salute, debitamente certificate dal medico e familiari autocertificati), o a trasferimenti di residenza documentati.

RIDUZIONI PER PLURIFREQUENZA

- Qualora nel nucleo familiare vi siano 2 o più figli frequentanti l'asilo nido, viene praticata una riduzione del 50% della retta di frequenza relativa al figlio maggiore di età;
- Nel caso di 3 o più figli, frequentanti l'Asilo Nido la riduzione del 50% della tariffa viene applicata su tutti i figli;
- Per quanto riguarda i centri estivi comunali di asili nido e scuole d'infanzia le riduzioni della tariffa sono praticate nella misura del 25% nel caso in cui 2 o più figli frequentino contemporaneamente i centri estivi comunali, da applicare alla tariffa del figlio maggiore di età.
- Qualora nel nucleo familiare vi siano 2 o più figli frequentanti il servizio di scuolabus e pomeriggiano (per chi non presenta la Dichiarazione ISEE) viene praticata una riduzione del 5 % così come segue:
1° figlio: tariffa intera
Dal 2° figlio: tariffa ridotta

CASI PARTICOLARI DI RIDUZIONE

- Una riduzione del 10% sulla tariffa delle rette dell'asilo nido e' riconosciuta agli utenti che non abbiano richiesto l'agevolazione ISEE e per i non residenti, limitatamente alle seguenti situazioni:
 - decesso del coniuge
 - ragazzo padre/ragazza madre
 - componente disabile con handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della Legge n.104/92 con invalidità uguale o superiore al 66%
 - invalidi civili con invalidità uguale o superiore al 30%